

## MOZIONE MEDIAZIONE PENALE

Con legge delega del 23 settembre 2021 il Parlamento ha conferito al Governo la Delega per *“l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

Tale provvedimento si pone in continuità con le linee guida seguite dai precedenti governi e con l’esigenza di una giustizia riparativa efficace.

L’art. 141 ter cp prevede *“...di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.”*

La Direttiva n.29 del 2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce norme minime in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato, prevede che *“la mediazione penale è un servizio di giustizia riparativa”*.

La giustizia riparativa è definita come un qualsiasi procedimento che permette alla vittima ed all’autore di reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale (art. 2 lett. d).

L’Italia ha approvato la Legge 67 del 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2014 *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive e non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.”* Nella Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 2002/12 preceduta dal progetto preliminare contenuto nella risoluzione 2000/14 erano fissati, al paragrafo 20, i *“Principi base circa l’uso dei programmi di Giustizia Riparativa in diritto penale”* con il quale gli Stati erano stati invitati ad elaborare politiche criminali volte allo svolgimento della giustizia riparativa.

L’art. 18 della Legge Delega prescrive che i decreti legislativi delegati dovranno avere *“una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti nell’interesse della vittima e dell’autore del reato”*.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 4 agosto 2022, lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

La lunga sperimentazione in ambito minorile ha dato la possibilità al Legislatore di inserire la mediazione penale anche all'interno della giurisdizione per gli adulti:

- 1) per i reati a querela dinanzi ai Giudici di Pace (art. 29 comma 4 DLgs 274/2000)
- 2) nell'ambito dell'esecuzione delle pena art. 47 OP
- 3) nelle MAP art. 168 bis cp e L.67/14
- 4) per la concessione delle generiche ex art. 62 bis cp e ai fini della valutazione ex art. 133 cp;
- 5) gli art. 132 cp e Racc 19/99 e Racc 8/2018 che prevedono che la mediazione penale possa essere prevista in ogni fase e grado del procedimento penale;
- 6) art. 131 bis cp.

Nel rispetto dei Direttiva 29 del 2012 UE del Parlamento Europeo e nel rispetto della Direttiva del Consiglio del 25/10/2012 e dei principi generali in materia espressi a livello internazionale e nell'ottica rieducativa, riparatoria e deflattiva del sistema penale

\*\*\*\*\*

L'Avvocatura chiede alle istituzioni forensi ed all'OCF di adoperarsi affinché l'attuale assetto frammentario e parziale della giustizia riparativa sia superato con l'elaborazione di un modello organico di giustizia riparativa e con la istituzione di un albo dei mediatori penali che veda la primaria partecipazione degli Avvocati.

Avv. Irma Conti – Foro di Roma – Tesserino A32095